

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Regolamento Tagli Boschivi

Deliberazione commissariale 11 settembre 2007 n. 19

VISTE

- La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree Protette” e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- La Direttiva 79/409/CEE, recepita tramite Legge 157/92;
- La Direttiva 92/43/CEE, recepita tramite il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;
- Le indicazioni della Unione Europea sulla Gestione dei Siti Natura 2000 e delle foreste;
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2005 - Linee Guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Premesso

- che l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità verso l’intera comunità della conservazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, nonché delle pratiche agricole e zootecniche tipiche che utilizzano varietà colturali territoriali e razze autoctone;
- che per boschi e foreste (di seguito chiamati “boschi”) si intendono sia delle superfici estese di terreno a totale copertura arborea che i filari di alberi e/o arbusti e gli alberi e/o arbusti isolati;
- che i boschi fanno parte di ecosistemi importantissimi che ospitano una straordinaria biodiversità comprendente taxa di alberi, arbusti, suffrutici, erbe, muschi, licheni, funghi e alghe, batteri, invertebrati, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, che interagiscono in maniera complessa tra loro a formare le reti trofiche;
- che l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha come fine istituzionale, ai sensi della normativa richiamata, la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi naturali e seminaturali, anche e soprattutto in funzione delle relazioni dinamiche e funzionali tra gli stessi;
- che la forma di governo di un bosco a fustaia disetanea multiplana a mosaico è quella che maggiormente si avvicina a condizioni di buona naturalità, anche perchè, in questo modo si privilegia la riproduzione gamica degli alberi, con la conseguenza che il popolamento è geneticamente più differenziato e quindi più stabile di quanto non si verifichi con i governi a ceduo;

- che una gestione che miri ad ottenere fustaie disetanee multiplane a mosaico comporta, oltre che un aumento del valore ecosistemico, anche un aumento del valore economico del bosco e un migliore assetto idrogeologico.
- che anche il governo di un bosco a ceduo, effettuato secondo moderne concezioni e con metodi non invasivi, costituisce un importante habitat per molti taxa animali;
- che almeno la metà del territorio del Parco é coperta da boschi;
- che il bosco, se gestito secondo moderne concezioni e con metodi non invasivi può rappresentare una fonte di ricchezza (un capitale da amministrare), oltre che un insieme di ecosistemi complessamente relazionati;
- che la Normativa vigente salvaguarda i diritti di uso civico dei naturali.

Tutto ciò richiamato e premesso, si regola nella maniera seguente l'utilizzo dei boschi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

art. 1 Piani di Gestione.

Il modo migliore per gestire i boschi, in maniera sia da conservare e/o migliorare gli ecosistemi, sia per approvvigionare di legna i naturali, è quello di redigere dei “Piani di Gestione Forestale” su base almeno Comunale, subordinati al criterio di gestione omogenea e coordinata dell'intero patrimonio boschivo e forestale da parte dell'Ente Parco.

art. 2 variabili da considerare per programmare/progettare la tagliata.

Per tutte le tipologie di tagliata (fustaia o ceduo) dovranno essere valutate le seguenti variabili:

- condizioni generali del bosco e dell'ambiente,
- età del soprassuolo,
- quota del bosco (minima e massima),
- pendenza ed esposizione,
- presenza di dossi e fossi,
- estensione della tagliata,
- posizione geografica del sito (riferimento al DPR 5 giugno 1995, al Piano del Parco o ad altre forme di speciale salvaguardia che potranno essere individuate in futuro),
- presenza di specie o habitat di particolare rilevanza conservazionistica,
- numero di piante/ettaro presenti prima dell'intervento, suddivise per classi diametriche,
- numero di piante/ettaro che si intende rilasciare a dote del bosco, suddivise per classi diametriche.

art. 3 modalità per tagli nei boschi cedui.

- Il turno dei cedui non deve essere superiore a 25 anni;
- Per i boschi di età \geq 25 anni sono ammesse esclusivamente tagliate di conversione ad alto fusto;

- non dovranno essere tagliati alberi di specie differenti da quella caratterizzante la struttura e la fisionomia del soprassuolo, lasciando le latifoglie rare autoctone, gli abeti bianche, i tassi, le betulle, gli agrifogli, le specie sporadiche, fruttifere e di sottobosco;
- non siano effettuati interventi su pendenze superiori ai 30° di inclinazione;
- siano lasciate a dote del bosco 60 matricine vecchie di due turni, ove presenti, e 30 matricine vecchie di tre turni, ove presenti;
- sia inoltre preservato dal taglio un numero di polloni tali che, unitamente al numero di matricine di cui al punto precedente, restino complessivamente a dote del bosco almeno 250 piante/ettaro, distribuite in maniera non omogenea sul terreno;
- sia lasciato un numero minimo di 3 polloni per ceppaia;
- soltanto le ceppaie totalmente sottomesse potranno essere eliminate;
- siano lasciate intatte almeno n° 3 ceppaie/ettaro;
- i lavori dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 marzo;
- dovranno essere lasciate fasce di protezione a fiumi, fossi, dossi, creste, aree umide, bordi e limiti del bosco di larghezza non inferiore a 5 m;
- siano lasciati almeno n° 2 alberi per ettaro morti a terra;
- ove presenti, siano lasciati almeno n° 2 alberi per ettaro morti in piedi;
- ove presenti, siano lasciati almeno n. 2 alberi con cavità per ettaro;
- siano individuati, tra quelli di maggior diametro, almeno n° 2 matricine per ettaro da lasciare all'invecchiamento indefinito;
- l'esbosco dovrà essere effettuato esclusivamente a dorso di animali da soma laddove non è possibile accedere tramite le piste esistenti che, una volta terminati i lavori, verranno chiuse al transito e saranno utilizzate esclusivamente per motivi di sorveglianza e antincendio;
- I tronchi non dovranno essere trascinati direttamente sul terreno, al fine di evitare il danneggiamento del sottobosco;
- il terreno dovrà essere bonificato da ogni tipologia di rifiuto;

art. 4 modalità per tagli nelle fustaie.

- non dovranno essere tagliati alberi di specie differenti da quella caratterizzante la struttura e la fisionomia del soprassuolo, lasciando le latifoglie rare autoctone, gli abeti bianche, i tassi, le betulle, gli agrifogli, le specie sporadiche, fruttifere e di sottobosco;
- nelle tagliate di avviamento all'alto fusto siano lasciate tra 600 e 1100 piante/ettaro, a seconda delle condizioni del bosco e dell'ambiente di cui all'art 2, scelte di età differente e distribuite in maniera irregolare;
- non siano effettuati interventi su pendenze superiori ai 30° di inclinazione;
- nelle tagliate intercalari, successive all'avviamento, siano progettati leggeri diradamenti e tagli a buche (1 buca/ettaro di 400 m²). Le piante rilasciate (400-600 per ettaro) dovranno essere scelte di età differente e distribuite in maniera irregolare sul terreno;
- i lavori di taglio dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 20 agosto e il 30 ottobre; l'Ente Parco, in casi del tutto eccezionali potrà autorizzare l'anticipo delle operazioni di taglio, ma in nessun caso tali lavori potranno iniziare prima del 1 agosto; i lavori di esbosco potranno protrarsi anche oltre il 30 ottobre;
- siano lasciate fasce di protezione a fiumi, fossi, dossi, creste, aree umide, bordi e limiti del bosco di larghezza non inferiore a 5 m;

- siano lasciati almeno n° due tronchi per ettaro morti a terra;
- ove presenti, siano lasciati almeno n° 2 alberi per ettaro morti in piedi;
- ove presenti, siano lasciati almeno n. 2 alberi con cavità per ettaro;
- siano individuati, tra quelli di maggior diametro, almeno n° 2 alberi per ettaro da lasciare all'invecchiamento indefinito;
- l'esbosco dovrà essere effettuato esclusivamente a dorso di animali da soma laddove non é possibile accedere tramite le piste esistenti che, una volta terminati i lavori, verranno chiuse al transito e saranno utilizzate esclusivamente per motivi di sorveglianza e antincendio;
- I tronchi non dovranno essere trascinati direttamente sul terreno, al fine di evitare il danneggiamento del sottobosco;
- il terreno dovrà essere bonificato da ogni tipologia di rifiuto.

art. 5 - Boschi in situazioni speciali e interventi consentiti

Siano preservati da ogni tipo di intervento le seguenti tipologie di boschi

- i boschi su pendenze superiori ai 30° di inclinazione;
- i boschi al limite della vegetazione arborea dal loro limite, per 50 m di dislivello più in basso;
- le formazioni vegetali intorno alle aree umide, per 5 ml;
- le formazioni vegetali intorno ai fossi e sui dossi, per 5 ml;
- popolazioni “a difesa”;
- popolazioni di alberi con portamento a “sciabola” e a “bandiera”.
- gli alberi isolati, salvo che per tutela della pubblica incolumità;
- gli alberi con diametro superiore a 1 m, salvo che per tutela della pubblica incolumità;

Siano invece sottoposti ad autorizzazione preventiva interventi sulle seguenti tipologie di vegetazione:

- i boschi riparali di ontano;
- le siepi e i filari di pioppi e salici;

art. 6 – pascolo nei boschi.

Il pascolo nei boschi deve essere sempre vietato.

art. 7 – alberi monumentali.

Gli alberi monumentali sono intoccabili, salvo che per tutela della pubblica incolumità.

art. 8 – modalità di presentazione delle istanze.

Tutte le istanze devono essere complete delle informazioni circa le variabili di cui all'art. 2 e devono descrivere i lavori che si intendono eseguire secondo le modalità di cui agli art. 3, 4 e 5. Devono essere completate da cartografia in scala 1:25.000 e piantine catastali in scala 1:2.000, documentazione fotografica.

Tagliate di superficie inferiore a 2 ettari.

Le istanze vanno inoltrate all'Ente Parco, Via del Convento, n. 1 – 67010 ASSERGI (AQ).

Per tali superfici si ritiene che, considerando le variabili di cui all'art. 2 e rispettando le modalità di cui agli art.ⁱ 3, 4 e 5, gli ambienti, nella loro struttura e funzione, siano conservati in maniera soddisfacente e non è necessaria la Valutazione d'Incidenza.

Tagliate di superficie superiore a 2 ettari.

Le relative istanze, complete del progetto, vanno presentate all'Ente Parco Via del Convento, n. 1 – 67010 ASSERGI (AQ), devono essere complete della relativa Valutazione d'Incidenza, redatta a norma di Legge.